

## **COMITATO DI SORVEGLIANZA E SUE FUNZIONI**

### **CHE COS'É IL COMITATO DI SORVEGLIANZA?**

Il Comitato di Sorveglianza è un organismo istituzionale il cui obiettivo principale consiste nell'accertare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo.

Deve essere convocato almeno una volta all'anno per l'intera durata del Programma.

Partecipano alla seduta del Comitato di Sorveglianza il Presidente della Giunta Regionale, che lo convoca, i delegati della Commissione Europea, di vari Ministeri (Lavoro e Politiche sociali, Sviluppo economico, Economia e Finanza, Pubblica Istruzione), le Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit del POR FSE, i rappresentanti di numerosi enti tra cui la Regione, le Province, le Camere di Commercio, i partenariati istituzionali, economici e sociali.

La Regione Molise, a seguito dell'approvazione del POR Molise FSE 2007-2013 da parte della Commissione Europea, ha istituito, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, il Comitato di Sorveglianza.

### **QUALI SONO LE PRINCIPALI FUNZIONI SVOLTE DA TALE ORGANISMO?**

**Il Comitato di Sorveglianza:**

- esamina e approva i criteri di selezione delle operazioni finanziate, secondo le necessità di programmazione;
- valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del Programma Operativo sulla base dei documenti presentati dall'Autorità di Gestione;
- esamina i risultati dell'esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ogni asse prioritario;
- esamina ed approva i Rapporti annuali e finali di esecuzione prima della loro trasmissione alla Commissione europea;
- è informato in merito al Rapporto annuale di controllo e alle eventuali osservazioni espresse a riguardo dalla Commissione europea in seguito all'esame del Rapporto;

- è informato del Piano e delle attività di informazione, di comunicazione e di pubblicità secondo le modalità attuative definite ai sensi del Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006;
- può proporre all'Autorità di Gestione qualsiasi revisione o esame del PO di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi dei Fondi o di migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria.